

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 27 luglio 2022, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) e alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26/2020)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/2020 dopo le parole “di cui al comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “o lettera c)”.

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/2020 dopo le parole “grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/2020 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. L'assegnazione della concessione ad una società a capitale misto pubblico-privato avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. L'assegnazione della concessione è in ogni caso subordinata:

a) all'acquisizione da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;

b) all'assunzione da parte del soggetto selezionato degli obblighi di gestione operativa e di esecuzione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione, assicurando alla società tutte le risorse tecniche, finanziarie, organizzative e di personale necessarie.

3 ter. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e al regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto compatibili.”.

Art. 3.

(Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 26/2020)

1. La rubrica del Capo IV della l.r. 26/2020 è sostituita dalla seguente: “Bando di gara”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 26/2020)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 26/2020 è sostituita dalla seguente: “Bando di gara”.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

“1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico riporta i seguenti elementi minimi:

a) la descrizione dell'oggetto della concessione e la durata della stessa;

b) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le somme dovute al concessionario uscente per i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

c) l'eventuale indennizzo dovuto al concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, per gli investimenti sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, per la parte di bene non ammortizzato;

d) i requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione;

e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione e della documentazione tecnica e amministrativa da produrre a corredo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;

f) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, nonché l'inquadramento sulle modalità di svolgimento delle procedure di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

g) gli obblighi specifici e le limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai sensi dell'articolo 13;

h) gli obiettivi minimi in termini di miglioramento energetico e di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, da conseguire ai sensi degli articoli 14 e 15, nonché le compensazioni ambientali e territoriali ai sensi dell'articolo 16;

i) le modalità di quantificazione dei canoni dovuti dal concessionario e il relativo valore posto a base di gara;

l) le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;

m) i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l'individuazione degli elementi di valutazione dell'offerta, la metodologia di attribuzione del punteggio e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento della Giunta regionale ivi previsto;

n) i termini e le condizioni per la prestazione delle garanzie provvisorie e definitive a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 19 bis.”.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 26/2020 le parole "I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico." sono soppresse.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 26/2020 le parole "di cui all'articolo 5" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, alla complessità e alle dimensioni degli impianti da gestire, nonché all'entità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, al fine di assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi e delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza. Le domande di partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni devono essere corredate da idonee garanzie, da prestarsi con le modalità e i termini previsti dal bando di gara."

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26/2020)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. In base a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 26/2020 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il procedimento unico di cui al comma 1, fatte salve le peculiarità relative alla modalità di affidamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e invio, qualora previsto, delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione tecnica e amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

c) valutazione preliminare di ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti di qualificazione;

d) esame delle proposte progettuali presentate, nel corso del quale hanno luogo la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, nonché, nell'ambito di una conferenza di servizi, la verifica delle condizioni necessarie per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente;

e) eventuale adeguamento delle proposte progettuali alle prescrizioni stabilite in esito alla fase di cui alla lettera d) e relativa verifica;

- f) fissazione del termine per la presentazione dell'offerta economica riferita alle proposte progettuali di cui alla lettera e);
- g) valutazione delle proposte progettuali e delle offerte presentate da parte di una commissione giudicatrice, secondo i criteri stabiliti dal bando di gara;
- h) aggiudicazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) emissione del provvedimento unico di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare.

1 ter. Il provvedimento unico di concessione comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, permessi, licenze e atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti nel progetto. Il provvedimento unico di concessione costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

1 quater. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 1 bis, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

“2. Le modalità di svolgimento del procedimento unico di cui al presente articolo sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.”.

Art. 8.

(Modifica alla rubrica del Capo XI della legge regionale 26/2020)

1. Alla rubrica del Capo XI della l.r. 26/2020 dopo le parole “Clausole sociali” sono aggiunte le seguenti: “e garanzie finanziarie”.

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2020)

1. L'articolo 19 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

“Art.19. (Clausole sociali)

1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a:

a) assorbire, compatibilmente con il fabbisogno richiesto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal concessionario subentrante, il personale adibito alla gestione dell'impianto idroelettrico oggetto dell'affidamento, risultante nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, e mantenere i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”.

Art. 10.

(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26/2020)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 26/2020 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis. (Garanzie finanziarie)

1. Il soggetto aggiudicatario costituisce una garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino

dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

2. Il bando di cui all'articolo 7 definisce i termini, le condizioni e l'importo della garanzia di cui al comma 1, in rapporto alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di assegnazione e all'entità degli investimenti previsti.

3. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica dell'attuazione di tali interventi.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, nelle modalità e con i termini previsti, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.”.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 26/2020)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 26/2020 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni è disciplinato, in ciascuna regione, dalla normativa in essa vigente. Le specifiche modalità procedurali da seguire per l'assegnazione delle concessioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 26/2020 dopo le parole “derivazione d'acqua in concessione” sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999”.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 26/2020 le parole “, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione” sono soppresse.

Art. 13.

(Modifica all'articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), come inserito dall'articolo 21 della l.r. 26/2020, è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone. L'importo unitario della componente fissa non può essere inferiore a euro 40,00 per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.”.

Art. 14.

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Alla lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), come inserita dall'articolo 22, comma 1 della l.r. 26/2020, sono soppresse le parole “, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia,”.

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 luglio 2022

Alberto Cirio



Direzione Processo Legislativo

Disegno di legge n. 212

"Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) e alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')"

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 giugno 2022.
- Assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti III e V e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 23 giugno 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti III e V il 18 luglio 2022 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Alberto AVETTA, Marco GRIMALDI, Sean SACCO.
- Approvato in Aula il 20 luglio 2022, con 23 voti favorevoli, 1 voto astenuto, 13 voti non partecipanti.

NOTE DDL 212

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall' [articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 79/1999](#).

3. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

[4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.] abrogato”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Assegnazione delle concessioni)

1. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016.

3 bis. L'assegnazione della concessione ad una società a capitale misto pubblico-privato avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. L'assegnazione della concessione è in ogni caso subordinata:

- a) all'acquisizione da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto selezionato degli obblighi di gestione operativa e di esecuzione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione, assicurando alla società tutte le risorse tecniche, finanziarie, organizzative e di personale necessarie.

3 ter. Alla procedura per l'individuazione del socio privato di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e al regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto compatibili.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente della rubrica del Capo IV della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Capo IV. Bando di gara".

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7. (Bando di gara)

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico riporta i seguenti elementi minimi:

- a) la descrizione dell'oggetto della concessione e la durata della stessa;
- b) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le somme dovute al concessionario uscente per i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
- c) l'eventuale indennizzo dovuto al concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, per gli investimenti sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, per la parte di bene non ammortizzato;
- d) i requisiti per la partecipazione alla procedura di assegnazione;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di assegnazione e della documentazione tecnica e amministrativa da produrre a corredo, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;
- f) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, nonché l'inquadramento sulle modalità di svolgimento delle procedure di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- g) gli obblighi specifici e le limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai sensi dell'articolo 13;
- h) gli obiettivi minimi in termini di miglioramento energetico e di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, da conseguire ai sensi degli articoli 14 e 15, nonché le compensazioni ambientali e territoriali ai sensi dell'articolo 16;
- i) le modalità di quantificazione dei canoni dovuti dal concessionario e il relativo valore posto a base di gara;
- l) le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'articolo 19;
- m) i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l'individuazione degli elementi di valutazione dell'offerta, la metodologia di attribuzione del punteggio e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento della Giunta regionale ivi previsto;
- n) i termini e le condizioni per la prestazione delle garanzie provvisorie e definitive a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 19 bis.

2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risultano per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 8. (Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all' [articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall' [articolo 80 del decreto legislativo 50/2016](#).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite ai sensi dell'articolo 9."

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 9. (Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all' [articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, alla complessità e alle dimensioni degli impianti da gestire, nonché all'entità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, al fine di assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi e delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza. Le domande di partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni devono essere corredate da idonee garanzie, da prestarsi con le modalità e i termini previsti dal bando di gara."

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. In base a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."

1 bis. Il procedimento unico di cui al comma 1, fatte salve le peculiarità relative alla modalità di affidamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indicazione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e invio, qualora previsto, delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione tecnica e amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

c) valutazione preliminare di ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti di qualificazione;

d) esame delle proposte progettuali presentate, nel corso del quale hanno luogo la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, nonché, nell'ambito di una conferenza di servizi, la verifica delle condizioni necessarie per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente;

e) eventuale adeguamento delle proposte progettuali alle prescrizioni stabilite in esito alla fase di cui alla lettera d) e relativa verifica;

f) fissazione del termine per la presentazione dell'offerta economica riferita alle proposte progettuali di cui alla lettera e);

g) valutazione delle proposte progettuali e delle offerte presentate da parte di una commissione giudicatrice, secondo i criteri stabiliti dal bando di gara;

h) aggiudicazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) emissione del provvedimento unico di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare.

1 ter. Il provvedimento unico di concessione comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, permessi, licenze e atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti nel progetto. Il provvedimento unico di concessione costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

1 quater. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 1 bis, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.

2. Le modalità di svolgimento del procedimento unico di cui al presente articolo sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente della rubrica del Capo XI della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Capo XI. Clausole sociali e garanzie finanziarie”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali)

1. Il procedimento di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni è disciplinato, in ciascuna regione, dalla normativa in essa vigente. Le specifiche modalità procedurali da seguire per l'assegnazione delle concessioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione d'acqua in concessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999.

3. Le derivazioni d'interesse di più Stati restano disciplinate dai relativi accordi internazionali.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. (Disposizioni transitorie)

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e seguenti.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 ter. (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Giunta regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15,

l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone. L'importo unitario della componente fissa non può essere inferiore a euro 40,00 per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 55 (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla [legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13](#) (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3 del [d. lgs. 112/1998](#) sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall' [articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998](#) , la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione;

g bis) assegnazione delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all' articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in esito all'istruttoria della Città metropolitana o della provincia competente;

h) individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile, l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.”.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.